



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LE MARCHE

CORTE DEI CONTI



0001404-29/03/2017-SC_MAR-T71-P

Al Presidente del Consiglio comunale del
Comune di San Benedetto del Tronto (Ap)
protocollo@cert-sbt.it

Oggetto: Elezioni Amministrative 5-19 giugno 2016. Art. 13, comma 6, della Legge 6 luglio 2012, n. 96.

Si trasmette la deliberazione n. 34/2017/CSE del Collegio di controllo sulle spese elettorali.

Il Direttore della Segreteria

dott. Carlo Serra





Deliberazione n. 34 /2017/CSE

CORTE DEI CONTI
COLLEGIO DI CONTROLLO SULLE SPESE ELETTORALI
presso la
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LE MARCHE
ELEZIONI AMMINISTRATIVE 5 – 19 GIUGNO 2016

composto dai magistrati:

Cons. Pasquale PRINCIPATO – Presidente

Primo Ref. Valeria FRANCHI – Componente

Primo Ref. Marco DI MARCO – Componente


VISTA la legge 10 dicembre 1993, n. 515 e successive modificazioni, recante norme sulla “Disciplina delle campagne elettorali per l’elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica”;

VISTA la legge 6 luglio 2012 n. 96, recante “Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza ed i controlli dei rendiconti medesimi. Delega al Governo per l’adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e dei movimenti politici e per l’armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali”;

VISTO, in particolare, l’art. 13, comma 6, della citata legge 6 luglio 2012, n. 96 che intesta al Collegio istituito presso le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti la competenza a svolgere le verifiche in ordine alla conformità a legge delle spese sostenute da partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati per le campagne elettorali nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti;

VISTA la pronuncia di orientamento n. 24/SEZAUT/2013/INPR con la quale la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti è intervenuta a dettare “Primi indirizzi interpretativi inerenti l’applicazione dell’art. 13 della legge 6 luglio 2012 n. 96 sul controllo delle spese elettorali nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti”;

Handwritten signatures and initials:
A large signature, possibly "Pur", is written in the right margin.
Below it, there are several initials and a long, thin signature.



VISTA la successiva pronuncia di orientamento n. 12/SEZAUT/2014/QMIG con la quale la Sezione delle Autonomie è intervenuta a dirimere diverse questioni interpretative afferenti, tra l'altro, la novella normativa recata dall'art. 14-bis della legge 21 febbraio 2014, n. 13;

VISTO l'art. 6, lett. c) ultimo periodo, della l. 96/2012 così come modificato dall'art. 33 del d.l. 24 giugno 2014, n. 91, in base al quale gli obblighi di controllo attribuiti alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, si riferiscono esclusivamente ai comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti;

VISTO il decreto n. 1 in data 24 giugno 2016 del Presidente della Sezione regionale di controllo con il quale è stato costituito il Collegio di controllo sulle spese elettorali;

RILEVATO che il Comune delle Marche con popolazione superiore a 30.000 presso cui si sono svolte le elezioni amministrative nel 2016 (5 giugno, ballottaggio 19 giugno) è San Benedetto del Tronto;

RILEVATO che i consuntivi relativi alle spese per la campagna elettorale e alle relative fonti di finanziamento sono stati presentati da tutte le liste a ciò tenute il 23 agosto 2016;

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 12, comma 3, l. n. 515/1993, il termine per la conclusione dei controlli su tali consuntivi sarebbe scaduto il 23 febbraio 2017;

VISTA la delibera del 16 febbraio 2017, n. 15, con cui il Collegio ha prorogato il termine per la conclusione dei controlli fino al 31 marzo 2017;

UDITI i relatori, Cons. Pasquale Principato, dott.ssa Valeria Franchi e dott. Marco di Marco;

DELIBERA

di approvare l'allegato referto sui conti consuntivi relativi alle spese per la campagna elettorale e correlate fonti di finanziamento delle formazioni politiche che hanno partecipato alle consultazioni elettorali del 5 giugno 2016 e al ballottaggio del 19 giugno 2016 per il rinnovo delle cariche di sindaco e di consigliere comunale nel Comune di San Benedetto del Tronto.


DISPONE


che copia della presente deliberazione, sia trasmessa in via telematica al Presidente del Consiglio comunale del Comune di San Benedetto del Tronto.

Ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 33/2013 la presente pronuncia dovrà, altresì, essere pubblicata sul sito internet della Amministrazione comunale secondo le modalità di legge.

Così deliberato in Ancona, nella Camera di consiglio del 23 marzo 2017.

I componenti – estensori

Pasquale Principato



Valeria Franchi


Marco Di Marco


Depositata in Segreteria in data 29 MAR. 2017

Il Direttore della Segreteria


Dr. Carlo SERRA



CORTE DEI CONTI - CODICE UFF. T71



DOC. INTERNO N.63898524 del 29/03/2017




CORTE DEI CONTI

**SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LE MARCHE
COLLEGIO DI CONTROLLO PER LE SPESE ELETTORALI
(ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 5 – 19 GIUGNO 2016)**

**REFERTO SUI CONTI CONSUNTIVI RELATIVI ALLE SPESE PER LA CAMPAGNA
ELETTORALE E CORRELATE FONTI DI FINANZIAMENTO DELLE FORMAZIONI
POLITICHE CHE HANNO PARTECIPATO ALLE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL
5 – 19 GIUGNO 2016 PER IL RINNOVO DELLE CARICHE DI SINDACO E DI
CONSIGLIERE COMUNALE NEL COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO**

*Relazione prevista dall'art. 12 comma 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515,
come richiamato dall'art. 13, comma 6, della legge 6 luglio 2012, n. 96*



COMPONENTI DEL COLLEGIO:

Consigliere Pasquale Principato – Presidente

Primo referendario Valeria Franchi – Componente


Primo referendario Marco Di Marco – Componente

COLLABORATORI:

dott.ssa Maria Angela Cognini

INDICE

PREMESSA	pag. 4
PARTE GENERALE	pag. 6
IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO	pag. 7
L'ATTIVITA' DEL COLLEGIO DI CONTROLLO	pag. 12
PARTE SPECIALE	pag. 15



PREMESSA

La presente relazione, redatta ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 13, comma 6, L. 96/2012 e 12, L. 515/93, attesta gli esiti dei controlli eseguiti sui rendiconti presentati dalle formazioni politiche che hanno partecipato alle consultazioni elettorali tenutesi nelle giornate del 5 – 19 giugno 2016 per il rinnovo delle cariche di Sindaco e di Consigliere comunale nel Comune di San Benedetto del Tronto.

La legge 6 luglio 2012, n. 96 recante “*Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti medesimi. Delega al Governo per l’adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e dei movimenti politici e per l’armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali*”, nell’economia di una complessiva rivisitazione del *corpus* normativo relativo alla materia dei rimborsi delle spese elettorali sostenute dai partiti e dai movimenti politici, ha introdotto significative novità in tema di limiti di spesa intestando alle articolazioni territoriali della Corte dei conti una peculiare funzione di controllo.

In particolare, l’art. 13 della citata legge, mediante una serie di rinvii ad alcune disposizioni della legge n. 515/1993, ha parzialmente esteso ai Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti la previgente disciplina in materia di elezioni alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica.

Per quanto di specifico interesse nell’ambito di questa relazione l’art. 13, co. 6 cit. richiama le seguenti disposizioni della legge n. 515/1993:

- art. 7, *Limiti e pubblicità delle spese elettorali dei candidati*, commi 2, 3, 4, 6, 7 e 8;
- art. 11, *Tipologia delle spese elettorali*;
- art. 12, *Pubblicità e controllo delle spese elettorali di partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati*, commi 1 e 2, comma 3 primo e secondo periodo, commi 3-bis e 4.
- art. 13, *Collegio regionale di garanzia elettorale*;
- art. 14, *Pubblicità e controllo delle spese elettorali dei candidati*;
- art. 15, *Sanzioni*, commi 3, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, primo periodo del comma 11, comma 15, primo periodo del comma 16, e comma 19.

A mente dell’art. 13, co. 7, come modificato dall’art. 14 bis del D.L. 149/2013 convertito in L. 13/2014 e, successivamente, dall’art. 33, comma 3, lett. b), D.L. 24

giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 116 *“In caso di mancato deposito dei consuntivi delle spese elettorali da parte dei partiti, movimenti politici e liste per i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, il collegio istituito presso la sezione regionale di controllo della Corte dei conti applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 500.000.”*

A completare il quadro normativo di riferimento, infine, concorre l'art. 6, lett. c) ultimo periodo della L. 96/2012 così come modificato dall'art. 33 del D.L. 24 giugno 2014, n. 91 cit., in base al quale gli obblighi di controllo attribuiti alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, si riferiscono esclusivamente ai comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti.


Con specifico riferimento all'obbligo di rendicontazione, come noto, la normativa richiamata opera una netta separazione dell'obbligo di rendicontazione della formazione politica da quello del singolo candidato, tanto che anche i controlli sono affidati a due organi distinti.

Infatti, per quanto riguarda i rendiconti presentati dai partiti e dalle altre formazioni politiche *“il rinvio operato dall'art. 13 comma 6 della L. 96/2012 alle funzioni attribuite alla Corte dei conti dall'art. 12 della Legge n. 515/1993, radica la competenza dell'apposito Collegio di controllo, costituito presso le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti”* (cfr. Sez. Autonomie deliberazione n. 24/SEZAUT/2013/INPR). Al contrario, la verifica dei rendiconti presentati dai singoli candidati, è affidata al Collegio regionale di garanzia elettorale, istituito presso la Corte di Appello del capoluogo di regione.

In questa prospettiva, il presente referto compendia le risultanze delle predette verifiche svolte dal Collegio di controllo tenendo conto, per quanto applicabili, degli orientamenti già emersi nell'ambito di precedenti lavori dei Collegi centrali sulle spese elettorali sostenute per le elezioni politiche e le elezioni regionali.

Il referto consta di due parti.

Nella parte generale vengono tratteggiati il quadro normativo di riferimento e gli indirizzi operativi seguiti dal Collegio nello svolgimento dell'attività di verifica. Nella parte speciale singolarmente, per ogni formazione politica, vengono sinteticamente descritti i contenuti dei rendiconti presentati, le eventuali irregolarità riscontrate e gli esiti del controllo eseguito.



PARTE GENERALE

IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Soggetti passivi e modalità di presentazione del rendiconto

A mente del disposto di cui all'art. 12, comma 1, della Legge n. 515/1993 – come richiamato dall'art. 13, comma 6, Legge 96/2012 – i rappresentanti dei partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati partecipanti alle consultazioni elettorali “*devono presentare alla Corte dei conti, entro quarantacinque giorni dall'insediamento delle rispettive Camere, il consuntivo relativo alle spese per la campagna elettorale e alle relative fonti di finanziamento*”.

Secondo un principio pacificamente acquisito, l'obbligo di rendicontazione ha una portata molto ampia ed è collegato alla presentazione della lista e alla successiva partecipazione al turno elettorale. Infatti, “*sono destinatari dell'obbligo tutti i movimenti e formazioni politiche, di qualsiasi entità e rilevanza che abbiano partecipato alla campagna elettorale, in quanto elemento sufficiente a determinare la necessità del controllo delle relative spese è la partecipazione alla competizione elettorale.*”¹

Ne consegue che sono tenute a presentare il rendiconto anche le formazioni politiche che non hanno sostenuto spese (e non hanno ricevuto finanziamenti), e le liste in cui le spese sono state sostenute direttamente dai singoli candidati (e i finanziamenti sono stati ricevuti direttamente da essi) per conto e nell'interesse della lista.

Con riferimento ai soggetti tenuti alla sottoscrizione del rendiconto, Il Collegio ha privilegiato un'interpretazione estensiva del termine “*rappresentante*” contenuto nell'art. 12, co. 1 cit., ritenendo valida la sottoscrizione del rendiconto da parte di un qualsiasi soggetto, avente un rapporto funzionale con la lista, conformemente ad un indirizzo già espresso da altri Collegi (Cfr. Deliberazione n. 64/2014/SRCPIE/CSE Piemonte; Deliberazione n. 139/2014/CSE Emilia Romagna; Deliberazione n. 55/2014/CSE Abruzzo). Pertanto, pur essendo auspicabile che sia sottoscritta dal legale rappresentante, è stata considerata ammissibile la sottoscrizione effettuata dal capolista o da altro candidato di lista, dal candidato sindaco, dal segretario regionale, provinciale o comunale del movimento politico.

Infine, per quanto riguarda le modalità di trasmissione dei rendiconti si segnala che dopo la modifica dell'art. 12, co. 1, della L. 515/93 operata dal D.L. 28 dicembre 2013, n.

¹ Cfr. Referto del Collegio centrale di controllo sulle spese elettorali - Elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica del 9/10/ aprile 2006



149 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13 è stato abolito l'obbligo di presentazione al Presidente del Consiglio comunale ai fini del successivo inoltro alla Corte dei conti. Pertanto, i rappresentanti delle varie formazioni politiche sono tenuti a depositare il rendiconto direttamente presso la Corte dei conti competente per territorio (cfr. deliberazione n. 12 del 23 aprile 2014 della Sezione delle Autonomie).

Termine di presentazione del rendiconto

Per quanto riguarda la natura – perentoria o ordinatoria – del termine per la trasmissione del rendiconto la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 24/2013/INPR ha chiarito che le Sezioni regionali debbano accertare, mediante apposita istruttoria, le ragioni sottese all'eventuale mancato invio e se lo stesso sia dipeso da mero ritardo. La possibilità di configurare il mancato rispetto del termine per la presentazione del rendiconto come mero ritardo, lascia presupporre che il predetto termine abbia natura non perentoria.

Sulla base di tale interpretazione il Collegio, confermando l'orientamento già emerso in sede di esame dei rendiconti delle spese relative alle elezioni amministrative 2013 (cfr. Sezione di controllo per la Regione Emilia Romagna, deliberazione n. 66/CSE/2014; Sezione di controllo per la Regione Marche n. 57/CSE/2014), ha ritenuto che fossero da considerare utilmente presentati i consuntivi pervenuti prima dell'irrogazione della relativa sanzione e che entro lo stesso termine potessero essere, se del caso, operate le necessarie rettifiche e/o integrazioni. Ne deriva che non è stata fatta applicazione della sanzione a carico dei rappresentanti delle liste che - sia pure oltre il termine di quarantacinque giorni previsto dall'art. 12 comma 1 della Legge n. 515/1993 - hanno proceduto comunque al deposito del rendiconto.

Il Collegio, anche al fine di qualificare giuridicamente l'inerzia rispetto al decorso del termine legale, ha ritenuto comunque necessario l'invio al responsabile della lista di una comunicazione formale, a mezzo lettera raccomandata, nella quale venivano ricordate le conseguenze previste per la mancata presentazione del rendiconto e fissato un termine oltre il quale si sarebbe proceduto con l'applicazione della sanzione.

Il contenuto del conto consuntivo

Il puntuale assolvimento degli obblighi di rendicontazione, pur delineati in maniera generica dal comma 1 dell'art. 12 della legge n. 515/93, postula la redazione di un documento contabile recante l'indicazione delle spese sostenute – corredate da idonea documentazione giustificativa – nonché delle correlate fonti di finanziamento.

Con riguardo alle fonti di finanziamento, l'orientamento condiviso dai vari Collegi di controllo è stato quello di ritenere che debbano essere indicate sia le fonti esterne che le fonti interne². Sul punto la Sezione delle Autonomie, nella deliberazione citata, ha precisato che *“il controllo di legittimità e regolarità della Corte dei conti è rivolto, fondamentalmente, ad assicurare la conoscenza dei mezzi finanziari impiegati nella competizione elettorale a copertura delle relative spese. Tale esigenza di trasparenza è particolarmente avvertita in quanto strumentale a garantire efficaci forme di contrasto al fenomeno della corruzione nel finanziamento di partiti e movimenti politici. In tal senso, il controllo” ... “si estenderà soprattutto alle fonti esterne, vale a dire ai finanziamenti erogati da terzi.”*

Al riguardo si rileva che, per i finanziamenti erogati da società, l'art. 7 della legge n. 195 del 1974 stabilisce, tra l'altro, l'obbligo di deliberazione da parte dell'organo sociale competente e l'iscrizione in bilancio.

In tema di spese, l'art. 13, comma 5, della legge n. 96/2012 pone innanzitutto un limite massimo quantificato nell'importo di 1 euro moltiplicato per il numero dei cittadini iscritti nelle liste elettorali comunali facendo rinvio, per ciò che attiene alla tipologia di spese elettorali ammesse, all'art. 11 ed al regime differenziato previsto ai commi 1 e 2.

Le spese di cui al comma 1 – siccome strettamente inerenti alla campagna elettorale e riferibili esclusivamente alla stessa – possono, invero, essere inserite per il loro intero ammontare. Trattasi, in particolare, di quelle relative a:

- a) produzione, acquisto o affitto (*rectius*, locazione) di materiali e mezzi per la propaganda;

² Con riguardo alle fonti di finanziamento e ai poteri istruttori del Collegio si è pronunciata la Corte di Cassazione con sentenza n. 1352 del 18 febbraio 1999, affermando che il controllo di legittimità e regolarità della Corte dei conti non si estende alle risorse proprie, provenienti dai bilanci dei singoli partiti. Secondo tale pronuncia, pertanto, la dichiarazione di finanziamento con “mezzi propri” è sufficiente a provare la copertura delle spese.



- b) distribuzione e diffusione dei materiali e dei mezzi di cui alla lett. a), compresa l'acquisizione di spazi sugli organi di informazione, sulle radio e televisioni private, cinema e teatri;
- c) organizzazione di manifestazioni di propaganda in luoghi pubblici o aperti al pubblico, anche di carattere sociale, culturale e sportivo;
- d) stampa, distribuzione e raccolta dei moduli, autenticazione delle firme, espletamento di ogni altra operazione richiesta dalla legge per la presentazione delle liste elettorali;
- e) personale utilizzato e ogni altra prestazione o servizio inerente alla campagna elettorale.

Diversamente è a dirsi per quelle di cui al comma 2 del citato art. 11 (spese relative ai locali per le sedi elettorali, quelle di viaggio e soggiorno, telefoniche e postali, nonché gli oneri passivi) che sono calcolate in misura forfettaria, in percentuale fissa del 30 per cento dell'ammontare complessivo delle spese ammissibili e documentate e rispetto alle quali sono maturati vari indirizzi interpretativi in ordine alle modalità di calcolo.

Stante la non chiara indicazione normativa e preso atto delle diverse interpretazioni, questo Collegio ritiene che la quantificazione delle spese di cui all'art. 11, comma 2, della legge n. 515/1993, come richiamato dall'articolo 13 della legge n. 96/2012, sia correttamente effettuata commisurando la percentuale del 30% alle spese ammissibili e documentate di cui al comma 1.

Il periodo temporale di riferimento della campagna elettorale

Altro profilo rilevante, ai fini del controllo, è l'individuazione del periodo temporale di riferimento della campagna elettorale entro il quale possono essere considerate inerenti le spese effettuate, soprattutto in considerazione del fatto che non è rinvenibile, in merito, una disciplina immediatamente applicabile alle elezioni comunali, in quanto l'art. 13 della legge n. 96/2012 non opera alcun rinvio alla definizione di cui all'art. 12, comma 1-bis della legge n. 515/1993³.

Tutto ciò premesso e tenendo conto delle specificità della consultazione elettorale in esame, il Collegio ritiene che il periodo da prendere in considerazione, ai fini della

³ "Ai fini di cui al comma 1, il periodo della campagna elettorale si intende compreso fra la data di convocazione dei comizi elettorali e il giorno precedente lo svolgimento della votazione."

riferibilità temporale alla campagna elettorale delle spese sostenute, sia quello ricompreso fra la data del decreto prefettizio di convocazione dei comizi elettorali (giorno da cui si può ragionevolmente presumere che si generi in capo ai soggetti interessati una situazione di affidamento) ed il giorno precedente lo svolgimento delle elezioni prorogabile, per tener conto dell'eventuale turno di ballottaggio, fino al giorno precedente lo svolgimento dello stesso.

Il Collegio, tuttavia, ha considerato ammissibili anche singole spese effettuate al di fuori di tale periodo nel caso in cui siano risultate inequivocabilmente riferibili alla consultazione elettorale in esame.

Il regime sanzionatorio

La disciplina originaria di cui alla legge 96/2012 operava, in tema di regime sanzionatorio, una ripartizione di competenze fra la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti ed il Collegio di controllo istituito presso la medesima Sezione regionale laddove l'art. 13, comma 7, assegnava, alla prima, il potere di applicare la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 500.000 in caso di mancato deposito dei consuntivi da parte delle formazioni politiche.

Il Collegio, di contro, risultava competente all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria in caso di mancata indicazione nei consuntivi delle fonti di finanziamento (nella misura da lire dieci milioni a lire cento milioni - art. 15, comma 15, legge n. 515/1993) e in caso di superamento del limite massimo di spesa (in misura non inferiore alla metà e non superiore al triplo dell'importo eccedente il limite previsto - art. 15, comma 16, legge n. 515/1993).

Siffatta distinzione è venuta meno per effetto della novella normativa recata dal d.l. n. 149/2013 convertito nella l. n. 13/2014 e, segnatamente, dall'art. 14 *bis* che ha assegnato al Collegio istituito presso la Sezione regionale di controllo il potere sanzionatorio anche per l'ipotesi di mancato deposito.

In ogni caso in relazione all'applicazione della disciplina sanzionatoria, l'art. 15, comma 19, della legge n. 515/1993 rimanda alle disposizioni generali delle Sezioni I e II del Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (cfr. sul punto anche la deliberazione n. 12 del 23 aprile 2014 della Sezione delle Autonomie).



L'ATTIVITA' DEL COLLEGIO DI CONTROLLO

L'attività del Collegio di controllo per le spese elettorali disciplinato dall'art. 12 della legge n. 515/1993 consiste in un controllo successivo di legittimità, inteso come verifica della conformità alla legge delle spese sostenute dalle formazioni politiche e della regolarità della documentazione allegata.

Sul punto è stato, peraltro, evidenziato che *“per conformità alla legge delle spese sostenute deve intendersi, in base alla tipologia delle spese elettorali ammissibili indicate ai commi 1 e 2 dell'art. 11 della legge 515/1993 la sussistenza di una connessione, diretta o indiretta, della spesa con le finalità elettorali secondo un principio di inerenza e di congruità anche sotto il profilo temporale”* e che *“a tal fine i Collegi svolgono una attività istruttoria che si compendia nella disamina dei documenti trasmessi in allegato ai conti consuntivi e, osservando le garanzie del contraddittorio, nella richiesta di informazioni, chiarimenti ed integrazioni rivolte direttamente alle formazioni politiche interessate alla resa del conto”* (cfr. Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 24/SEZAUT/2013/INPR).

Detti controlli sui consuntivi delle formazioni politiche devono concludersi entro sei mesi dalla presentazione degli stessi alla Corte dei conti, salvo che il Collegio, con delibera motivata, non stabilisca un termine ulteriore comunque non superiore ad altri tre mesi (art. 12, comma 3, della legge n. 515/1993).

Per ciò che attiene alla individuazione del *dies a quo*, poiché i consuntivi non sono pervenuti nella medesima data, il termine iniziale di decorrenza per i lavori del Collegio è stato individuato nella data in cui è pervenuto alla Corte dei conti l'ultimo dei rendiconti (23 agosto 2016). Pertanto, il termine per ultimare il controllo è stato fissato al 23 febbraio 2017.

Peraltro, il Collegio ha ritenuto di doversi avvalere della facoltà di prorogare il suddetto termine, adottando al riguardo la delibera del 16 febbraio 2017, n. 15.

L'attività istruttoria è stata avviata con nota del 24 giugno 2016 indirizzata al Presidente del Consiglio comunale, con cui il Collegio ha richiesto elementi conoscitivi in merito all'elenco delle liste (movimenti, liste e gruppi di candidati) partecipanti alle elezioni comunali del 5 giugno – 19 giugno 2016, ai nominativi dei rispettivi rappresentanti legali, al numero di cittadini iscritti nelle liste elettorali all'epoca delle elezioni di cui trattasi, alla data di insediamento dell'Assemblea elettiva in quanto *dies a*

quo ai fini del calcolo del termine entro cui provvedere agli obblighi di rendicontazione, all'esistenza di eventuale normativa statutaria e regolamentare dell'Ente.

Con nota in data 14 luglio 2016, assunta a protocollo n. 2865 in pari data, il Presidente del Consiglio comunale riscontrava le richieste istruttorie comunicando le denominazioni delle 18 liste partecipanti alla competizione elettorale e dei relativi rappresentanti, il numero dei cittadini iscritti nelle liste elettorali comunali all'epoca delle elezioni (39.881) e la data di insediamento del Consiglio comunale (9 luglio 2016).


Le successive attività di verifica hanno avuto ad oggetto i seguenti profili:

- rispetto del termine di 45 giorni e delle modalità di presentazione dei consuntivi;
- avvenuta sottoscrizione del rendiconto da parte del soggetto legittimato;
- rispetto del limite massimo di spesa;
- collocazione temporale della spesa nel periodo di campagna elettorale, escluso il giorno prima delle elezioni (I turno e ballottaggio);
- integrità del corredo documentale;
- riconducibilità della tipologia di spesa a quelle ammissibili;
- compiuta indicazione delle fonti di finanziamento, comprese quelle di autofinanziamento;
- assolvimento dell'obbligo di presentazione del rendiconto anche nel caso di finanziamenti e spese nulle.

Nel corso dell'attività di controllo sono state formulate richieste istruttorie all'esito delle quali alcune formazioni politiche hanno proceduto alla rettifica del rendiconto o alla integrazione della documentazione giustificativa delle poste di entrata o di spesa.

A conclusione delle attività istruttorie è emerso quanto segue:

- Le liste elettorali che hanno partecipato alla competizione elettorale sono 18 e precisamente: 63074; Ripartiamo da zero con De Vecchis Sindaco; Lega Nord; Unione di Centro Popolari; Calvaresi Movimento popolare sanbenedettese; Servire dalle parole ai fatti; San Benedetto per San Benedetto Adesso!; Rinnovamento e Progresso; Lista civica per Castagna Sindaco; A Sinistra in Comune; SiAmo San Benedetto; Il Popolo della Famiglia; Forza Italia; San Benedetto Protagonista; Giorgia Meloni Fratelli d'Italia; Uniti per San Benedetto del Tronto; Partito Democratico; Sinistra per San Benedetto.



- Tutti i predetti soggetti politici hanno adempiuto all'obbligo di rendicontazione mediante deposito diretto del rendiconto alla Corte dei conti, così come previsto dall'art. 13, comma 6, lettera c) della legge n. 96/2012 che richiama l'art. 12, comma 1 della legge n. 515/1993;

- Tutti i rendiconti sono stati sottoscritti da soggetti aventi un rapporto funzionale con la lista, nel senso descritto in precedenza;

- I rendiconti di 16 liste sono stati presentati entro il termine del 23 agosto 2016 (quarantacinque giorni dalla data di insediamento del Consiglio comunale previsto dall'art. 13, co. 6, lett. c) della legge n. 96/2012 che richiama l'art. 12, comma 1, della legge n. 515/1993); le rimanenti 2 liste hanno inviato il rendiconto oltre il termine previsto, a seguito di messa in mora da parte del Collegio. Avendo comunque ottemperato alla richiesta, il Collegio ha ritenuto di non dover dar luogo all'applicazione nei loro confronti della sanzione prevista dall'art. 13, co. 7, della legge n. 96/2012 (tenuto conto della natura ordinatoria del predetto termine affermata dalla Sezione delle Autonomie con la deliberazione n. 24/2013/INPR).


- Tutte le formazioni politiche hanno sostenuto spese nei limiti previsti dall'art. 13, comma 5, della legge n. 96/2012. Si precisa che il limite di spesa ammonta ad euro 39.881,00.

- Tutte le formazioni politiche hanno sostenuto spese riconducibili alle tipologie ammesse dalla legge e al periodo di campagna elettorale.

All'esito dei controlli svolti, fatte salve le specifiche osservazioni contenute nelle schede di parte speciale, è stata riscontrata la regolarità sostanziale dei rendiconti relativi alle spese sostenute dalle formazioni politiche che hanno partecipato alle elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale del Comune di San Benedetto del Tronto tenutesi il 5 – 19 giugno 2016.

Nella seconda parte della presente relazione sono riportate le risultanze dei controlli eseguiti sui singoli rendiconti delle 18 liste che hanno partecipato alla competizione elettorale.

PARTE SPECIALE



FORZA ITALIA

La lista Forza Italia ha partecipato alla competizione elettorale per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale, in collegamento con il candidato sindaco Pasqualino Piunti.

La rendicontazione è stata sottoscritta dal rappresentante della lista tramite raccomandata ed assunta al protocollo n. 3054 del 23 agosto 2016.

Tenuto conto che l'insediamento del Consiglio comunale è avvenuto in data 9 luglio 2016, risulta rispettato il termine di quarantacinque giorni previsto dall'art. 12, comma 1, della legge n. 515/1993, richiamato dall'art. 13, comma 6, lettera c) della legge n. 96/2012.

Dal rendiconto risulta che la lista non ha ricevuto nessun contributo, e non ha sostenuto alcuna spesa per la campagna elettorale.

Il 25 luglio 2016 è pervenuta, tramite PEC, la rendicontazione del partito nazionale Forza Italia sottoscritta dal Senatore Alfredo Messina, in qualità di Commissario Amministratore Nazionale del partito.

Le spese dichiarate dal partito nazionale per la campagna elettorale rendicontate rientrano nella tipologia di cui all'art. 11, comma 1 della legge n. 515/1993 e successive modificazioni, ed ammontano complessivamente ad euro 866,19 donde il rispetto del limite di spesa previsto all'art. 13, comma 5, della legge n. 96/2012.

Il Collegio, trattandosi di spese riferite ad un unico soggetto politico, ritiene di unificare i due rendiconti evidenziando che è stato rispettato il limite di spesa previsto dalla normativa, la spesa complessiva ammonta, infatti, ad euro 866,19.

L'esame della documentazione pervenuta non ha evidenziato profili di difformità rispetto alla disciplina normativa che regola le spese relative alla campagna elettorale e le correlate fonti di finanziamento, né irregolarità nella documentazione prodotta dalla lista.

Conclusivamente il Collegio sulla base della documentazione prodotta e all'esito dell'attività istruttoria espletata ritiene di non formulare osservazioni in ordine al conto consuntivo della lista indicata in epigrafe.

IL POPOLO DELLA FAMIGLIA

La lista Il popolo della famiglia ha partecipato alla competizione elettorale per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale, in collegamento con il candidato sindaco Pasqualino Piunti.

La rendicontazione è stata sottoscritta e inviata dai rappresentanti di lista tramite raccomandata ed assunta al protocollo n. 3037 del 18 agosto 2016.

Tenuto conto che l'insediamento del Consiglio comunale è avvenuto in data 9 luglio 2016, risulta rispettato il termine di quarantacinque giorni previsto dall'art. 12, comma 1, della legge n. 515/1993, richiamato dall'art. 13, comma 6, lettera c) della legge n. 96/2012.

All'esito dei riscontri effettuati, il Collegio ha formulato specifica richiesta di chiarimenti, formalizzata con nota prot. 688 del 30 gennaio 2017, in relazione alla mancata indicazione delle fonti di finanziamento.

La formazione politica, con nota del 7 febbraio 2017 (prot. 842), ha provveduto a fornire i richiesti chiarimenti precisando che le entrate erano state versate personalmente dalla rappresentante della lista.

Le spese per la campagna elettorale rendicontate rientrano nella tipologia di cui all'art. 11, comma 1 della legge n. 515/1993 e successive modificazioni, ed ammontano complessivamente ad euro 444,08, donde il rispetto del limite di spesa previsto all'art. 13, comma 5, della legge n. 96/2012.

L'esame della documentazione pervenuta non ha evidenziato profili di difformità rispetto alla disciplina normativa che regola le spese relative alla campagna elettorale e le correlate fonti di finanziamento, né irregolarità nella documentazione prodotta dalla lista.

Conclusivamente il Collegio sulla base della documentazione prodotta e all'esito dell'attività istruttoria espletata ritiene di non formulare osservazioni in ordine al conto consuntivo della lista indicata in epigrafe.



SIAMO SAN BENEDETTO

La lista SiAmo San Benedetto ha partecipato alla competizione elettorale per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale, in collegamento con il candidato sindaco Pasqualino Piunti.

La rendicontazione è stata sottoscritta e inviata dai rappresentanti di lista tramite raccomandata ed assunta al protocollo n. 3053 del 23 agosto 2016, successivamente è stata inviata un'integrazione assunta al protocollo n. 3103 del 7 settembre 2016.

Tenuto conto che l'insediamento del Consiglio comunale è avvenuto in data 9 luglio 2016, risulta rispettato il termine di quarantacinque giorni previsto dall'art. 12, comma 1, della legge n. 515/1993, richiamato dall'art. 13, comma 6, lettera c) della legge n. 96/2012.

Dal rendiconto risulta che la lista non ha ricevuto nessun contributo, e non ha sostenuto alcuna spesa per la campagna elettorale.

Ne consegue il rispetto del limite di spesa, come determinato alla stregua dei criteri di cui all'art. 13, comma 5, della legge n. 96/2012 e l'assenza di presupposti su cui effettuare ulteriori verifiche.

Conclusivamente il Collegio sulla base della documentazione prodotta e all'esito dell'attività istruttoria espletata ritiene di non formulare osservazioni in ordine al conto consuntivo della lista indicata in epigrafe.

GIORGIA MELONI FRATELLI D'ITALIA

La lista Giorgia Meloni Fratelli d'Italia ha partecipato alla competizione elettorale per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale, in collegamento con il candidato sindaco Pasqualino Piunti.

La rendicontazione è stata sottoscritta e inviata dai rappresentanti di lista tramite raccomandata ed assunta al protocollo n. 3039 del 18 agosto 2016.

Tenuto conto che l'insediamento del Consiglio comunale è avvenuto in data 9 luglio 2016, risulta rispettato il termine di quarantacinque giorni previsto dall'art. 12, comma 1, della legge n. 515/1993, richiamato dall'art. 13, comma 6, lettera c) della legge n. 96/2012.

Dal rendiconto risulta che la lista non ha ricevuto nessun contributo, e non ha sostenuto alcuna spesa per la campagna elettorale.

Ne consegue il rispetto del limite di spesa, come determinato alla stregua dei criteri di cui all'art. 13, comma 5, della legge n. 96/2012 e l'assenza di presupposti su cui effettuare ulteriori verifiche.

Conclusivamente il Collegio sulla base della documentazione prodotta e all'esito dell'attività istruttoria espletata ritiene di non formulare osservazioni in ordine al conto consuntivo della lista indicata in epigrafe.



SAN BENEDETTO PROTAGONISTA

La lista San Benedetto Protagonista ha partecipato alla competizione elettorale per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale, in collegamento con il candidato sindaco Pasqualino Piunti.

La rendicontazione è stata sottoscritta e inviata dai rappresentanti di lista tramite raccomandata ed assunta al protocollo n. 3048 del 22 agosto 2016.

Tenuto conto che l'insediamento del Consiglio comunale è avvenuto in data 9 luglio 2016, risulta rispettato il termine di quarantacinque giorni previsto dall'art. 12, comma 1, della legge n. 515/1993, richiamato dall'art. 13, comma 6, lettera c) della legge n. 96/2012.

Dal rendiconto risulta che la lista non ha ricevuto nessun contributo, e non ha sostenuto alcuna spesa per la campagna elettorale.

Ne consegue il rispetto del limite di spesa, come determinato alla stregua dei criteri di cui all'art. 13, comma 5, della legge n. 96/2012 e l'assenza di presupposti su cui effettuare ulteriori verifiche.

Conclusivamente il Collegio sulla base della documentazione prodotta e all'esito dell'attività istruttoria espletata ritiene di non formulare osservazioni in ordine al conto consuntivo della lista indicata in epigrafe.

SAN BENEDETTO PER SAN BENEDETTO ADESSO!

La lista San Benedetto per San Benedetto Adesso! ha partecipato alla competizione elettorale per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale, in collegamento con il candidato sindaco Paolo Perazzoli.


La rendicontazione è stata sottoscritta e inviata dai rappresentanti di lista tramite PEC ed assunta al protocollo n. 2988 del 5 agosto 2016.

Tenuto conto che l'insediamento del Consiglio comunale è avvenuto in data 9 luglio 2016, risulta rispettato il termine di quarantacinque giorni previsto dall'art. 12, comma 1, della legge n. 515/1993, richiamato dall'art. 13, comma 6, lettera c) della legge n. 96/2012.

Dal rendiconto risulta che la lista non ha ricevuto nessun contributo, e non ha sostenuto alcuna spesa per la campagna elettorale.

Ne consegue il rispetto del limite di spesa, come determinato alla stregua dei criteri di cui all'art. 13, c. 5, della legge n. 96/2012 e l'assenza di presupposti su cui effettuare ulteriori verifiche.

Conclusivamente il Collegio sulla base della documentazione prodotta e all'esito dell'attività istruttoria espletata ritiene di non formulare osservazioni in ordine al conto consuntivo della lista indicata in epigrafe.



SINISTRA PER SAN BENEDETTO

La lista Sinistra per San Benedetto ha partecipato alla competizione elettorale per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale, in collegamento con il candidato sindaco Paolo Perazzoli.

La rendicontazione è stata sottoscritta e inviata dai rappresentanti di lista tramite raccomandata ed assunta al protocollo n. 2999 del 10 agosto 2016.

Tenuto conto che l'insediamento del Consiglio comunale è avvenuto in data 9 luglio 2016, risulta rispettato il termine di quarantacinque giorni previsto dall'art. 12, comma 1, della legge n. 515/1993, richiamato dall'art. 13, comma 6, lettera c) della legge n. 96/2012.

Dal rendiconto risulta che la lista non ha ricevuto nessun contributo, e non ha sostenuto alcuna spesa per la campagna elettorale.

Ne consegue il rispetto del limite di spesa, come determinato alla stregua dei criteri di cui all'art. 13, c. 5, della legge n. 96/2012 e l'assenza di presupposti su cui effettuare ulteriori verifiche.

Conclusivamente il Collegio sulla base della documentazione prodotta e all'esito dell'attività istruttoria espletata ritiene di non formulare osservazioni in ordine al conto consuntivo della lista indicata in epigrafe.

CALVARESI MOVIMENTO POPOLARE SANBENEDETTESE

La lista Calvaresi Movimento Popolare Sanbenedettese ha partecipato alla competizione elettorale per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale, in collegamento con il candidato sindaco Paolo Perazzoli.

La rendicontazione è stata sottoscritta e inviata dai rappresentanti di lista tramite raccomandata ed assunta al protocollo n. 2994 dell'8 agosto 2016.

Tenuto conto che l'insediamento del Consiglio comunale è avvenuto in data 9 luglio 2016, risulta rispettato il termine di quarantacinque giorni previsto dall'art. 12, comma 1, della legge n. 515/1993, richiamato dall'art. 13, comma 6, lettera c) della legge n. 96/2012.


All'esito dei riscontri effettuati, il Collegio ha formulato specifica richiesta di chiarimenti, formalizzata con nota prot. 685 del 30 gennaio 2017, in relazione alla mancata indicazione delle fonti di finanziamento.

La formazione politica, con nota del 6 febbraio 2017 (prot. 807), ha provveduto a fornire i richiesti chiarimenti precisando che le spese erano state pagate con un assegno personale del Capolista candidato Consigliere M.C..

Le spese per la campagna elettorale rendicontate rientrano nella tipologia di cui all'art. 11, comma 1 della legge n. 515/1993 e successive modificazioni, ed ammontano complessivamente ad euro 998,00, donde il rispetto del limite di spesa previsto all'art. 13, comma 5, della legge n. 96/2012.

L'esame della documentazione pervenuta non ha evidenziato profili di difformità rispetto alla disciplina normativa che regola le spese relative alla campagna elettorale e le correlate fonti di finanziamento, né irregolarità nella documentazione prodotta dalla lista.

Conclusivamente il Collegio sulla base della documentazione prodotta e all'esito dell'attività istruttoria espletata ritiene di non formulare osservazioni in ordine al conto consuntivo della lista indicata in epigrafe.



RINNOVAMENTO E PROGRESSO

La lista Rinnovamento e Progresso ha partecipato alla competizione elettorale per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale, in collegamento con il candidato sindaco Paolo Perazzoli.

La rendicontazione è stata sottoscritta e inviata dai rappresentanti di lista tramite raccomandata ed assunta al protocollo n. 3036 del 18 agosto 2016, successivamente è stata inviata un'integrazione assunta al protocollo n. 3138 del 13 settembre 2016.

Tenuto conto che l'insediamento del Consiglio comunale è avvenuto in data 9 luglio 2016, risulta rispettato il termine di quarantacinque giorni previsto dall'art. 12, comma 1, della legge n. 515/1993, richiamato dall'art. 13, comma 6, lettera c) della legge n. 96/2012.

Dal rendiconto risulta che la lista non ha ricevuto nessun contributo, e non ha sostenuto alcuna spesa per la campagna elettorale.

Ne consegue il rispetto del limite di spesa, come determinato alla stregua dei criteri di cui all'art. 13, comma 5, della legge n. 96/2012 e l'assenza di presupposti su cui effettuare ulteriori verifiche.

Conclusivamente il Collegio, sulla base della documentazione prodotta e all'esito dell'attività istruttoria espletata ritiene di non formulare osservazioni in ordine al conto consuntivo della lista indicata in epigrafe.

UNIONE DI CENTRO POPOLARI

La lista Unione di Centro Popolari ha partecipato alla competizione elettorale per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale, in collegamento con il candidato sindaco Paolo Perazzoli.

A seguito di messa in mora al rappresentante, inviata dal Collegio in data 9 settembre 2016, la rendicontazione è stata sottoscritta e inviata dal candidato sindaco tramite PEC ed assunta al protocollo n. 3186 del 20 settembre 2016, successivamente è stata inviata un'integrazione assunta al protocollo n. 3190 del 21 settembre 2016.

Tenuto conto che l'insediamento del Consiglio comunale è avvenuto in data 9 luglio 2016, non risulta rispettato il termine di quarantacinque giorni previsto dall'art. 12, comma 1, della legge n. 515/1993, richiamato dall'art. 13, comma 6, lettera c) della legge n. 96/2012. Tuttavia, facendo applicazione dei principi di cui si è dato conto nella parte generale della presente deliberazione, il Collegio ritiene di non doversi dar luogo all'applicazione della sanzione prevista dall'art. 13, co. 7 della legge n. 96/2012 stante il carattere ordinatorio del termine (in senso conforme cfr. Sezione di controllo per la Regione Emilia Romagna, deliberazione n. 66/2014/CSE; Sezione delle Autonomie deliberazione n. 24/2013/INPR).

Dal rendiconto risulta che la lista non ha ricevuto nessun contributo, e non ha sostenuto alcuna spesa per la campagna elettorale.

Ne consegue il rispetto del limite di spesa, come determinato alla stregua dei criteri di cui all'art. 13, comma 5, della legge n. 96/2012 e l'assenza di presupposti su cui effettuare ulteriori verifiche.

Conclusivamente il Collegio sulla base della documentazione prodotta e all'esito dell'attività istruttoria espletata ritiene di non formulare osservazioni in ordine al conto consuntivo della lista indicata in epigrafe.



PARTITO DEMOCRATICO

La lista Partito Democratico ha partecipato alla competizione elettorale per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale, in collegamento con il candidato sindaco Paolo Perazzoli.

La rendicontazione è stata sottoscritta dai rappresentanti di lista, consegnata a mano ed assunta al protocollo n. 3001 del 11 agosto 2016.

Tenuto conto che l'insediamento del Consiglio comunale è avvenuto in data 9 luglio 2016, risulta rispettato il termine di quarantacinque giorni previsto dall'art. 12, comma 1, della legge n. 515/1993, richiamato dall'art. 13, comma 6, lettera c) della legge n. 96/2012.

Le spese per la campagna elettorale rendicontate rientrano nella tipologia di cui all'art. 11, comma 1, della legge n. 515/1993 e successive modificazioni, ed ammontano complessivamente ad euro 21.657,02, donde il rispetto del limite di spesa previsto all'art. 13, comma 5, della legge n. 96/2012.

L'esame della documentazione pervenuta non ha evidenziato profili di difformità rispetto alla disciplina normativa che regola le spese relative alla campagna elettorale e le correlate fonti di finanziamento, né irregolarità nella documentazione prodotta dalla lista.

Conclusivamente il Collegio sulla base della documentazione prodotta e all'esito dell'attività istruttoria espletata ritiene di non formulare osservazioni in ordine al conto consuntivo della lista indicata in epigrafe.

UNITI PER SAN BENEDETTO

La lista Uniti per San Benedetto ha partecipato alla competizione elettorale per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale, in collegamento con il candidato sindaco Paolo Perazzoli.

La rendicontazione è stata sottoscritta e inviata dai rappresentanti di lista tramite raccomandata ed assunta al protocollo n. 2982 del 4 agosto 2016.

Tenuto conto che l'insediamento del Consiglio comunale è avvenuto in data 9 luglio 2016, risulta rispettato il termine di quarantacinque giorni previsto dall'art. 12, comma 1, della legge n. 515/1993, richiamato dall'art. 13, comma 6, lettera c) della legge n. 96/2012.

All'esito dei riscontri effettuati, il Collegio ha formulato specifica richiesta di chiarimenti, formalizzata con nota prot. 685 del 30 gennaio 2017, in relazione alla mancata indicazione delle fonti di finanziamento.

La formazione politica, con nota del 9 febbraio 2017 (prot. 869), ha provveduto a fornire i richiesti chiarimenti precisando che la spesa per la campagna elettorale proveniva da fonti di finanziamento interne alla lista.

Le spese per la campagna elettorale rendicontate rientrano nella tipologia di cui all'art. 11, comma 1 della legge n. 515/1993 e successive modificazioni, ed ammontano complessivamente ad euro 550,00, donde il rispetto del limite di spesa previsto all'art. 13, comma 5, della legge n. 96/2012.

L'esame della documentazione pervenuta non ha evidenziato profili di difformità rispetto alla disciplina normativa che regola le spese relative alla campagna elettorale e le correlate fonti di finanziamento, né irregolarità nella documentazione prodotta dalla lista.

Conclusivamente il Collegio sulla base della documentazione prodotta e all'esito dell'attività istruttoria espletata ritiene di non formulare osservazioni in ordine al conto consuntivo della lista indicata in epigrafe.



RIPARTIAMO DA ZERO CON DE VECCHIS SINDACO

La lista Ripartiamo da zero con De Vecchis Sindaco ha partecipato alla competizione elettorale per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale, in collegamento con il candidato sindaco Giorgio De Vecchis.

Il rendiconto è stato sottoscritto dal rappresentante di lista ed inviato tramite PEC alla Sezione in data 8 agosto 2016.

Tenuto conto che l'insediamento del Consiglio comunale è avvenuto in data 9 luglio 2016, risulta rispettato il termine di quarantacinque giorni previsto dall'art. 12, comma 1, della legge n. 515/1993, richiamato dall'art. 13, comma 6, lettera c) della legge n. 96/2012.

L'esame del rendiconto e della documentazione allegata evidenziava le seguenti incongruenze:

- la somma delle singole voci di entrata e di spesa (pari ad € 5.748,00) non corrispondeva all'ammontare complessivo del rendiconto (pari ad € 6.748,00);
- a fonte di contributi finanziari per € 4.548,00 sull'estratto di conto corrente risultavano accreditati per € 4.398,00;

Non veniva specificata, inoltre, la natura dei beni e servizi ricevuti da persone fisiche.

Tutti i pagamenti risultavano effettuati a mezzo bonifico bancario ed addebitati su un conto corrente intestato al mandatario elettorale, ad eccezione di una fattura di € 150,00 che reca la dicitura "pagato contanti" e che non ha trovato riscontro nelle movimentazioni di conto corrente.

L'estratto di conto corrente prodotto in allegato al rendiconto evidenziava, alla data dell'8.08.2016, una giacenza di € 146,89.

Con nota prot. 731 del 31 gennaio 2017 il magistrato incaricato dell'istruttoria formulava richiesta di chiarimenti in merito alle incongruenze evidenziate.

La predetta richiesta istruttoria veniva riscontrata dalla lista con nota del 7 febbraio 2017 con la quale:

- il totale delle entrate veniva rettificato in € 5.598,00 di cui € 4.398,00 per contributi finanziari da persone fisiche ed € 1.200,00 per servizi e beni in natura da persone fisiche.

- il totale delle spese veniva rettificato in € 5.590,41 (di cui € 1.200,00 per servizi e beni in natura da persone fisiche) oltre € 10,70 per spese di tenuta conto per un totale complessivo di € 5.601,11.

- veniva precisato che i beni e i servizi ricevuti da persone fisiche avevano riguardato somministrazioni di beni alimentari in occasione di due distinte manifestazioni tenutesi in Piazza Montebello e a Porto d'Ascoli per un valore dichiarato, rispettivamente, di € 500,00 ed € 700,00.

Nel prendere atto delle precisazioni fornite dalla lista, deve evidenziarsi l'esistenza dell'irregolarità dovuta al fatto che la giacenza sul conto corrente all'8.8.2016 (pari ad € 146,89) risulta essere di importo inferiore a quello dell'unica fattura che, in base a quanto dichiarato nella citata nota del 7 febbraio 2016, risultava ancora da pagare a quella data (di importo pari ad € 150,00).



63074

La lista 63074 ha partecipato alla competizione elettorale per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale, in collegamento con il candidato sindaco Giorgio De Vecchis.

Il rendiconto è stato sottoscritto dal rappresentante di lista ed inviato tramite PEC alla Sezione in data 23 agosto 2016.

Tenuto conto che l'insediamento del Consiglio comunale è avvenuto in data 9 luglio 2016, risulta rispettato il termine di quarantacinque giorni previsto dall'art. 12, comma 1, della legge n. 515/1993, richiamato dall'art. 13, comma 6, lettera c) della legge n. 96/2012.

Nel rendiconto sono state registrate spese per complessive € 400,00 e veniva dichiarato di non aver ricevuto contributi.

Con nota prot. 723 del 31 gennaio 2017 il magistrato incaricato dell'istruttoria formulava richiesta di chiarimenti e di integrazione in relazione alla mancata produzione della documentazione relativa alle spese rendicontate e alla mancata indicazione delle fonti di finanziamento.

La formazione politica, con nota del 8 febbraio 2017 forniva i richiesti chiarimenti precisando che la somma di euro 400,00, indicata alla voce "*produzione, acquisto, affitto di mezzi di propaganda*" si riferiva a una lunga serie di acquisti di cancelleria e spese per locandine, volantini, fotocopie, tutti di modesta entità, la cui unica documentazione era rappresentata da scontrini fiscali, non conservati in virtù della loro esiguità e genericità.

Per quanto riguarda la mancata indicazione delle fonti di finanziamento il rappresentante di lista specificava di avere effettuato personalmente le spese dichiarate.

Conclusivamente il Collegio sulla base della documentazione prodotta e dell'esito dell'attività istruttoria espletata ritiene di non formulare osservazioni in ordine al conto consuntivo della lista indicata in epigrafe.

SERVIRE DALLE PAROLE AI FATTI

La lista Servire dalle parole ai fatti ha partecipato alla competizione elettorale per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio, in collegamento con il candidato sindaco Giorgio De Vecchis.

A seguito di messa in mora al rappresentante, inviata dal Collegio in data 9 settembre 2016, la rendicontazione è stata sottoscritta e inviata dai rappresentanti di lista tramite raccomandata ed assunta al protocollo n. 3229 del 30 settembre 2016.

Tenuto conto che l'insediamento del Consiglio comunale è avvenuto in data 9 luglio 2016, non risulta rispettato il termine di quarantacinque giorni previsto dall'art. 12, comma 1, della legge n. 515/1993, richiamato dall'art. 13, comma 6, lettera c) della legge n. 96/2012. Tuttavia, facendo applicazione dei principi di cui si è dato conto nella parte generale della presente deliberazione, il Collegio ritiene di non doversi dar luogo all'applicazione della sanzione prevista dall'art. 13, co. 7 della legge n. 96/2012 stante il carattere ordinatorio del termine (in senso conforme cfr. Sezione di controllo per la Regione Emilia Romagna, deliberazione n. 66/2014/CSE; Sezione delle Autonomie deliberazione n. 24/2013/INPR).

Dal rendiconto risulta che la lista non ha ricevuto nessun contributo, e non ha sostenuto alcuna spesa per la campagna elettorale.

Ne consegue il rispetto del limite di spesa, come determinato alla stregua dei criteri di cui all'art. 13, comma 5, della legge n. 96/2012 e l'assenza di presupposti su cui effettuare ulteriori verifiche.

Conclusivamente il Collegio sulla base della documentazione prodotta e all'esito dell'attività istruttoria espletata ritiene di non formulare osservazioni in ordine al conto consuntivo della lista indicata in epigrafe.



LISTA CIVICA PER CASTAGNA SINDACO

La lista Lista civica per Castagna Sindaco ha partecipato alla competizione elettorale per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale, in collegamento con il candidato sindaco Massimiliano Castagna.

La rendicontazione è stata sottoscritta e inviata dai rappresentanti di lista tramite raccomandata ed assunta al protocollo n. 3000 del 10 agosto 2016.

Tenuto conto che l'insediamento del Consiglio comunale è avvenuto in data 9 luglio 2016, risulta rispettato il termine di quarantacinque giorni previsto dall'art. 12, comma 1, della legge n. 515/1993, richiamato dall'art. 13, comma 6, lettera c) della legge n. 96/2012.

All'esito dei riscontri effettuati, il Collegio ha formulato specifica richiesta, formalizzata con nota prot. 725 del 31 gennaio 2017, di invio del rendiconto della lista in quanto quello inviato risultava essere relativo alle spese sostenute dal candidato sindaco.

La formazione politica, con note del 7 e 8 febbraio 2017 (rispettivamente prot. 836 e 849), ha provveduto a fornire i richiesti chiarimenti precisando che la lista non aveva sostenuto spese e non aveva avuto nessuna entrata.

Ne consegue il rispetto del limite di spesa, come determinato alla stregua dei criteri di cui all'art. 13, comma 5, della legge n. 96/2012 e l'assenza di presupposti su cui effettuare ulteriori verifiche.

Conclusivamente il Collegio sulla base della documentazione prodotta e all'esito dell'attività istruttoria espletata ritiene di non formulare osservazioni in ordine al conto consuntivo della lista indicata in epigrafe.

LEGA NORD

La lista Lega Nord ha partecipato alla competizione elettorale per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale, in collegamento con il candidato sindaco Massimiliano Castagna.

Il rendiconto della lista è stato presentato al protocollo della Sezione in data 18 agosto 2016 ed assunta al prot. n. 3038.

Risulta regolarmente sottoscritto dal Segretario Amministrativo e Amministratore Nazionale del partito, nonché dal rappresentante di lista.

Tenuto conto che l'insediamento del Consiglio comunale è avvenuto in data 9 luglio 2016, risulta rispettato il termine di quarantacinque giorni previsto dall'art. 12, comma 1, della legge n. 515/1993, richiamato dall'art. 13, comma 6, lettera c) della legge n. 96/2012.

Nel rendiconto sono registrate entrate per € 1.080,15 ed uscite per € 1.430,15 di cui:

€ 580,95 di spese per manifesti e materiale di propaganda;

€ 499,20 di spese relative a diffusione manifesti e materiale di propaganda e pubblicità su giornali, radio e televisioni;

€ 350,00 di spese forfetarie ex art. 11, co.2 della legge 515 del 10 ottobre 1993.

Si precisa che l'importo delle spese forfetarie era stato inserito manualmente in virtù di una correzione controfirmata dal rappresentate di lista, in compensazione con la voce *Servizi gratuiti da persone fisiche* che veniva riportata a zero.

Al rendiconto risultano allegate le fatture di spesa, copia delle ricevute dei bonifici effettuati ai fornitori, copia dell'estratto di conto corrente intestato a Lega Nord Marche utilizzato per i pagamenti.

Con nota prot. 727 del 31 gennaio 2017 il magistrato incaricato dell'istruttoria formulava richiesta di chiarimenti in merito all'ammontare delle spese forfetarie (che risultavano di importo superiore a quello consentito dalla normativa) e all'assenza di pareggio tra entrate ed uscite complessive.

La predetta richiesta istruttoria veniva riscontrata dalla formazione politica Lega Nord con nota dell'8 febbraio 2017 con cui veniva inoltrato un nuovo rendiconto privo della citata voce di uscita *Servizi gratuiti da persone fisiche*.

Il nuovo rendiconto presenta entrate e spese per complessivi € 1.080,15.



Dal complesso della documentazione acquisita all'esito dell'attività istruttoria espletata risulta che la lista ha sostenuto spese con un esborso di € 1.080,15 finanziate interamente con risorse provenienti dalla Lega Nord Marche. Alle predette spese, così come desumibile dai chiarimenti contenuti nella nota dell'8 febbraio 2017, sono andati ad aggiungersi servizi gratuiti forniti da persone fisiche per un valore di € 350,00.

Ritiene il Collegio che i servizi gratuiti, sebbene non abbiano rilievo finanziario, debbano essere oggetto di rendicontazione poiché concorrono a determinare il costo complessivo della campagna elettorale svolta dalla formazione politica che partecipa alla competizione elettorale.

Conseguentemente, il valore dei predetti servizi doveva essere incluso nel totale delle uscite e, specularmente, indicato anche tra le fonti di finanziamento.

Nessuna irregolarità è stata riscontrata relativamente ad altri aspetti del rendiconto o della documentazione presentata.

A SINISTRA IN COMUNE

La lista A sinistra in Comune ha partecipato alla competizione elettorale per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale, in collegamento con il candidato sindaco Luca Spadoni.

La rendicontazione è stata sottoscritta e inviata dai rappresentanti di lista tramite raccomandata ed assunta al protocollo n. 3017 del 16 agosto 2016.

Tenuto conto che l'insediamento del Consiglio comunale è avvenuto in data 9 luglio 2016, risulta rispettato il termine di quarantacinque giorni previsto dall'art. 12, comma 1, della legge n. 515/1993, richiamato dall'art. 13, comma 6, lettera c) della legge n. 96/2012.

All'esito dei riscontri effettuati, il Collegio ha formulato specifica richiesta, formalizzata con nota prot. 728 del 31 gennaio 2017, di invio del rendiconto della lista in quanto quello inviato risultava essere relativo alle spese sostenute dal candidato sindaco.

La formazione politica, con nota dell'8 febbraio 2017 (prot. 847), ha provveduto a fornire i richiesti chiarimenti precisando che la lista non aveva sostenuto spese e non aveva ricevuto finanziamenti e, pertanto, il rendiconto inviato era relativo alle spese sostenute dal candidato sindaco.

Ne consegue il rispetto del limite di spesa, come determinato alla stregua dei criteri di cui all'art. 13, comma 5, della legge n. 96/2012 e l'assenza di presupposti su cui effettuare ulteriori verifiche.

Conclusivamente il Collegio sulla base della documentazione prodotta e all'esito dell'attività istruttoria espletata ritiene di non formulare osservazioni in ordine al conto consuntivo della lista indicata in epigrafe.

